

## Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-211/16	Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> C- 638/15	Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di "tabacco da fumo", "tabacco trinciato o in altro modo frazionato" e "trasformazione industriale"	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C- 493/15	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Sesta Direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C- 189/15	Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Sgravi fiscali – Ambito di applicazione "ratione materiae" – Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico – Articolo 17 – Imprese a forte consumo di energia – Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero - Ammissibilità	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> C- 173/15	Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) – Determinazione del valore in dogana – Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare – Nozione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 160 – "Condizione della vendita" delle merci da valutare – Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci – Articolo 158, paragrafo 3 – Operazioni di rettifica e di ripartizione	sentenza	No
<b>Scheda 6</b> C- 365/15	Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all'importazione – Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) – Art. 241, primo comma, primo trattino – Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali	sentenza	No
<b>Scheda 7</b> C- 317/15	Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di	sentenza	No

	rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza		
--	--	--	--

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-211/16** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 183, co. 1, della Direttiva 2006/112/CE sull'Imposta sul Valore Aggiunto (c.d. IVA). Tale imposta, pur gravando giuridicamente sul soggetto che, nell'esercizio di un'attività economica, cede beni o presta servizi in favore di un altro soggetto dal quale percepisce un prezzo, sotto l'aspetto economico viene "scaricata" su quest'ultimo, in quanto il cedente/prestatore gli applica un prezzo maggiorato di un importo pari all'IVA medesima. Ora, si consideri un operatore economico, gravato da IVA sui beni ceduti e/o sui servizi eseguiti, il quale acquisti a sua volta, da un altro operatore, beni o servizi strumentali alla realizzazione delle proprie transazioni gravate da IVA: tale operatore subirà lo "scarico", sui beni/servizi strumentali predetti, dell'IVA giuridicamente gravante il cedente/prestatore dei medesimi. Poiché tale scarico trasferisce indebitamente l'imposta su un soggetto diverso da quello che vi è tenuto, il primo si vede riconoscere, dalla Direttiva predetta, un "credito", verso lo Stato, a recuperare la somma pagata (detta appunto "IVA a credito"): tale credito viene soddisfatto, per l'art. 168 della succitata Direttiva, mediante la "detrazione" di esso, da parte dell'acquirente dei beni/servizi strumentali, dal debito IVA di cui deve rispondere in rapporto alle proprie cessioni/prestazioni. Nel caso in cui l'importo dell'IVA a credito, per un periodo di imposta, superi quello dell'IVA a debito riferita allo stesso periodo di imposta, il già citato art. 183 della stessa Direttiva concede, al contribuente, di "riportare" l'"eccedenza" al periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso" dal Fisco. In Italia, l'art. 17, par. 1, del D. Lgs. n. 241/97, prevede che l'IVA a credito possa essere, dal contribuente che ne vanta il diritto, "compensata" con debiti di varia natura (imposte sul reddito, contributi all'INPS, etc.) gravanti il contribuente medesimo in favore dello Stato. Tuttavia, l'art. 34, co. 1, della Legge n. 388/2000, stabilisce che detta compensazione possa valere solo fino all'importo di € 700.000,00. Tale limite di compensabilità risponde allo scopo di evitare un pregiudizio troppo grave all'erario nazionale, qualora si accerti – il che può avvenire anche dopo molti anni – che il credito IVA compensato era fondato su operazioni "fittizie" di acquisto di beni/servizi strumentali e che, pertanto, era insussistente o minore di quanto dichiarato (infatti, la compensazione può operare senza che, al momento, il contribuente debba fornire i titoli giustificativi del credito IVA che utilizza). Tuttavia, il giudice nazionale chiede, alla Corte UE, se il predetto limite alla compensazione sia incompatibile con il principio per cui l'IVA non deve mai costituire un costo per il contribuente (c.d. "neutralità dell'IVA"): infatti l'IVA a credito, per l'importo eccedente la soglia predetta, in quanto non compensabile potrebbe essere vista come un onere per il contribuente. Sul punto, la Corte UE ha replicato che tale normativa violerebbe, in effetti, il diritto al recupero dell'IVA a credito ed il connesso principio della neutralità dell'imposta, ove non stabilisse altre modalità di recupero di quella parte dell'IVA a credito eccedente il massimale di compensabilità (€ 700.000,00): laddove, invece, la normativa nazionale consenta, entro termini ragionevoli, il rimborso di tutta l'IVA a credito - compresa l'eccedenza predetta – la disciplina UE non verrebbe violata.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 211/16 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 2 – Fiscalità e dogane****Rinvii pregiudiziali n. C- 638/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Direttiva 2011/64/UE – Art. 2, par. 1, lett. c) – Art. 5, par. 1, lett.a) – Nozione di "tabacco da fumo"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice della Repubblica Ceca chiede di interpretare gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2011/64/UE, che dispone in tema di "accise" sui "tabacchi lavorati". Per l'art. 2 di essa, si definiscono "tabacchi lavorati" sia le sigarette, sia i sigari e i sigaretti, sia il tabacco da fumo. Costituiscono "tabacco da fumo" le 2 sottospecie del "tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette" e degli "altri tabacchi da fumo". Il gruppo degli "altri tabacchi da fumo" comprende, poi, sia il "tabacco trinciato o in altro modo frazionato.....che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale", sia i "cascami di tabacco" venduti al minuto i quali, non potendosi definire né sigarette, né sigari né sigaretti, possono tuttavia essere fumati. Il caso: era dubbia la qualificazione come "tabacco lavorato", ai fini dell'accisa relativa, di un prodotto consistente in "foglie di tabacco schiacciate, parzialmente scostolate, essiccate e soggette ad umidificazione controllata, recanti glicerina, idonee ad essere fumate tramite una semplice trasformazione di triturazione o trinciatura a mano". Al riguardo la Corte UE, escludendo pacificamente che il prodotto in questione appartenesse al genere "sigarette", o a quello "sigari e sigaretti", ne ha verificato la compatibilità con la nozione più ampia di "tabacco da fumo": quest'ultima comprende, come già precisato, sia il "tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette", sia gli "altri tabacchi da fumo". Ora, escludendo la riconducibilità di tale prodotto alla fattispecie del "tabacco per arrotolare le sigarette", lo stesso potrebbe rientrare nella nozione di "altri tabacchi da fumo". Questi – vedi sopra – possono presentarsi come: A) "cascami di tabacco"; B) "tabacco trinciato o in altro modo frazionato.....che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale". Poiché il prodotto in ispecie non può qualificarsi come "cascame di tabacco", la Corte ne valuta la sussumibilità nella predetta categoria B. Affinchè quest'ultima sia applicabile ad un prodotto, deve sussistere sia il fatto che il tabacco sia stato soggetto a trinciatura o in altro modo frazionato, sia l'attitudine del tabacco ad essere fumato pur in mancanza di "successiva trasformazione industriale". Secondo l'accezione comune, "trinciare" significa togliere una parte di qualcosa con uno strumento tagliente, mentre "frazionare" allude alla divisione o allo smembramento di qualcosa. Per la Corte, il prodotto in oggetto, poichè costituito da foglie di tabacco "parzialmente scostolate", può tecnicamente ritenersi sia "trinciato", sia "frazionato". Inoltre, tale prodotto risulta idoneo ad essere fumato anche senza subire, alla bisogna, un'operazione di trasformazione industriale, intesa come trasformazione di materie prime secondo un processo standardizzato e di solito su larga scala. Infatti per fumare le foglie, di cui si tratta in concreto, si richiede una rudimentale operazione manuale come la "triturazione o trinciatura a mano". Il prodotto in argomento, quindi, in quanto ne presenta i due requisiti costitutivi, rientra nella classe del "tabacco trinciato o in altro modo frazionato che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale". Quindi, esso appartiene all'estesa famiglia dei "tabacchi lavorati", dovendone subire, di conseguenza, la relativa "accisa".

**Stato della Procedura**

Il 6 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 638/15, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-493/15** - ex art. 267 del TFUE

"Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Art. 4, par. 3, TUE – Sesta Direttiva – Aiuti di Stato"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 4, par. 3, del Trattato TUE, che obbliga ogni Stato della UE ad adottare tutte le misure confacenti, per adempiere agli obblighi che l'Unione gli addossa; B) gli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE sull'imposta detta IVA, che obbligano ogni Stato UE ad assicurare il rispetto, nel rispettivo territorio, delle prescrizioni relative a tale tributo, segnatamente quelle che ne impongono il versamento, contestualmente alla presentazione di apposita dichiarazione di autoliquidazione, a tutti coloro che cedano beni o eseguano servizi dietro corrispettivo e nell'esercizio di un'attività economica. L'Unione ha un interesse rilevante all'effettività dell'esazione dell'IVA, avendo diritto a un'aliquota di tale imposta. Ora, il D. Lgs. 5/2006, modificando gli artt. 142- 144 della L. 267/1942, consente che la persona fisica, già dichiarata "fallita", si avvalga dell'"esdebitazione". Sul punto, si premette che è inevitabile che, atteso il modus operandi della procedura del "fallimento", alla fine di essa alcuni creditori del fallito rimangano del tutto o in parte insoddisfatti. Questi, pertanto, conservano i loro diritti nei confronti dell'imprenditore: così, ove questi iniziasse una nuova attività, subirebbe sempre il freno dell'esistenza del passivo pregresso. Quindi, l'art. 43 della già citata L. 267/1942 accorda, al fallito stesso, l'estinzione di tali debiti residui, qualora ricorrano le "condizioni" di cui all'art. 42 della citata L. F, che fanno fede di una certa probità del fallito medesimo (es: il fatto di non essere stato mai condannato per bancarotta fraudolenta). Inoltre, si rammenta che la decisione giudiziale di "esdebitazione" è sempre soggetta all'impugnazione da parte dei creditori non interamente soddisfatti, del Pubblico Ministero e di qualunque interessato. Il caso: ad un imprenditore "fallito", si concedeva l'esdebitazione anche della parte, rimasta insoluta, dei debiti IVA verso il Fisco. Alla Corte UE si chiedeva se l'applicazione di detta "esdebitazione" anche ai debiti IVA contrastasse con l'art. 4 TFUE in combinazione con gli artt. 2 e 2 della Dir. 77/388/CEE. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che, dal momento che la normativa italiana subordina l'esdebitazione, in generale, ad un procedimento assistito dalle più rigorose cautele (vedi sopra) e circoscritto a casi peculiari, l'estensione della medesima anche ai debiti IVA del fallito non equivale ad una rinuncia generale ed indiscriminata, da parte dello Stato UE, alla riscossione di tale tributo e, pertanto, non contraddice il diritto UE. Quanto al dubbio che l'"esdebitazione" dei debiti IVA costituisca un "Aiuto di Stato", in generale vietato (artt. 108-110 TFUE), la Corte osserva che una caratteristica di tale "Aiuto" è quella attinente alla sua "selettività", nel senso che l'aiuto stesso – di fronte ad un novero di operatori tutti in condizioni oggettivamente omogenee – deve rivolgersi solo ad alcuni dei predetti e non agli altri. Nel caso concreto, invece, il beneficio dell'"esdebitazione" viene concesso solo agli imprenditori falliti i quali dimostrino una peculiare correttezza di comportamento, e negato, per converso, a quegli imprenditori, ugualmente falliti, che non abbiano dato prova della stessa lealtà: pertanto, non si può sostenere che situazioni oggettivamente affini siano state trattate diversamente.

**Stato della Procedura**

In data 16 marzo 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C-493/15 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 4 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-189/15** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Sgravi fiscali"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 17 della Direttiva 2003/96/CE, sulla "tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". A tali beni, l'art. 4 di essa Direttiva vieta di applicare, da parte delle normative nazionali, "livelli di tassazione" inferiori a quelli "minimi", di cui al co. 2° del medesimo articolo. Il succitato art. 17, invece, consente ai singoli Stati della UE di applicare "sgravi fiscali" alle imprese che si definiscono "a forte consumo di energia" (c.d. "energivore", per la definizione di cui al par. 1, terza alinea, di detto art. 17), alle seguenti condizioni: a) che siano rispettati comunque i livelli minimi di tassazione di cui alla stessa Direttiva; b) che, inoltre, il consumo dei prodotti elettrici e dell'elettricità, cui attongono i medesimi "sgravi", risulti finalizzato dall'impresa al riscaldamento o ai fini, industriali e commerciali, indicati dall'art. 8, par. 2, della stessa Dir. 2003/96. La normativa italiana di cui al combinato disposto dell'art. 39 del D. L. 83/2012, dell'art. 3 del Decreto MEF del 5/04/2013, nonché dell'Atto di Indirizzo MISE del 24/07/2013 e di n. 3 delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" dell'ottobre del 2013, ha consentito, solo alle imprese del settore "manifatturiero" - classificabili come "energivore" - di applicare, ai propri clienti, delle tariffe caricate di alcune "componenti" (c.d. "corrispettivi"), destinati a copertura degli "oneri generali del sistema elettrico". Una volta introitati, le "energivore" versano detti "corrispettivi" alla "Cassa Conguaglio per il settore elettrico". Quindi, le imprese energivore manifatturiere, gravate da tali "oneri generali del sistema elettrico", assolvono ai medesimi "scaricandoli" sui consumatori, mediante l'incorporazione del loro importo (c.d. "corrispettivo") nella tariffa che le medesime imprese impongono ai consumatori. Si è chiesto alla Corte UE se tali "corrispettivi", destinati a coprire gli "oneri generali del sistema elettrico", sono qualificabili come "sgravi fiscali" in favore di dette imprese "energivore" manifatturiere, ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 17, par. 1, terza alinea della Dir. 2003/96. Al riguardo, la Corte ha precisato, in primo luogo, che la natura "fiscale" di detti corrispettivi, cioè la loro natura di imposta, è evidenziata dai seguenti indizi: a) l'imposta si sostanzia in un obbligo il cui inadempimento attira la reazione persecutoria dello Stato: nella fattispecie, parimenti, le energivore sono obbligate, a pena di subire misure coercitive, a corrispondere i "corrispettivi" predetti alla "Cassa Conguaglio per il settore elettrico"; b) l'imposta è finalizzata a finanziare bisogni di ordine "generale", non direttamente imputabili ai contribuenti su cui grava l'imposta stessa: allo stesso modo, i "corrispettivi" di cui si tratta non sono diretti a finanziare il consumo di materie prime energetiche da parte delle imprese, ma esigenze diverse e più generali riassunte nell'espressione "oneri generali del sistema elettrico" (come quella di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, di mettere in sicurezza il nucleare, etc). Pertanto, tali corrispettivi non costituiscono "sgravi fiscali" in senso formale, non attenendo alla tassazione diretta del consumo dei prodotti energetici e dell'elettricità, da parte delle imprese: tuttavia, essi si riconducono, in sostanza, alla nozione di "sgravi fiscali" del predetto art. 17.

**Stato della Procedura**

In data 18 gennaio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 189/15 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 5 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale C- 173/15** - ex art. 267 del TFUE

“Unione doganale – Codice doganale comunitario – Art. 32, par. 1, lett. c)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 32 del Reg.to n. 2913/92/CEE, nonché gli artt. 158 e 160 del Reg.to n. 2454/93/CEE. Ora: quando una merce viene importata nella UE da stati ad essa estranei, le si applicano dei “diritti doganali” calcolati in rapporto ad una certa “base imponibile”, la quale, salve eccezioni, per l’art. 29 del succitato Reg. 2913/92/CEE deve corrispondere di regola al prezzo effettivamente pagato, o da pagarsi, per l’acquisto delle merci importate. Per l’art. 32 di esso Reg. 2913/92/CEE, la base imponibile così individuata deve essere aumentata dei “corrispettivi” e dei “diritti di licenza” che risultino “relativi alle merci da valutare” (cioè alle merci acquistate/importate) e vengano pagati, dal compratore, come “condizione” della vendita delle merci stesse. Detti “corrispettivi” e “diritti di licenza” - brevetti, modelli, marchi e simili – sono elementi dotati di utilità economica che incrementano il valore delle merci importate. Del succitato Reg. 2454/93/CEE, l’art. 158 stabilisce che, quando detti “corrispettivi” e “diritti di licenza” attengano solo “in parte” alle merci importate (perché la parte residua afferisce ad elementi diversi), la predetta base imponibile subisca l’addizione solo di una quota dei corrispettivi e diritti in parola, individuata in base a dati “obiettivi e quantificabili”; per l’art. 160 dello stesso Regolamento, quando i “corrispettivi” e i “diritti di licenza” siano trasferiti, all’acquirente/importatore delle merci, non dal venditore di esse ma da un terzo cui vada il relativo pagamento, si ritiene che questo costituisca una “condizione della vendita” (sopra) solo quando è lo stesso venditore o una persona a lui “legata”, ma non il terzo stesso, a richiedere detto pagamento in favore di esso terzo (la circostanza che sia il venditore, o un soggetto a lui collegato, ad adoperarsi perché al terzo siano pagate le sue spettanze, è considerata emblematica del collegamento tra la vendita della merce e il trasferimento degli elementi accessori). Il caso: all’interno del “gruppo” di società “General Electrics” (GE), la società A attribuiva alla società B, dietro corrispettivo, l’uso di un certo marchio sia per i prodotti che per i servizi commercializzati dalla medesima B. La stessa, poi, acquistava da società dello stesso gruppo (GE), diverse da A, dei prodotti per commercializzarli nella UE. Il pagamento del corrispettivo dell’uso del marchio veniva richiesto, a B, dalla stessa A che glielo aveva concesso, non dalle altre società del gruppo che avevano venduto a B medesima i prodotti cui detto marchio risultava applicabile. Al riguardo, la Corte UE ha asserito che: 1) il caso di specie rientra nel già citato art. 160 del Reg. 2454/93/CEE (vedi sopra), in quanto, se pure il pagamento viene richiesto dal terzo stesso che ha consentito l’uso del marchio e non dal venditore della merce con tale marchio contrassegnata (come vorrebbe tale articolo), può ritenersi – in quanto all’interno di un gruppo di società, per definizione, ogni società è collegata all’altra – che il “terzo” predetto sia “legato” al venditore, secondo quanto previsto dalla norma in questione; 2) poiché l’uso del marchio concerne non solo i prodotti commercializzati dalla B, ma anche i servizi della stessa, si deve applicare il succitato art. 158 del Reg. 2454/93/CEE (sopra), per cui il valore del marchio si addiziona alla base imponibile solo “pro parte”.

**Stato della Procedura**

In data 9 marzo 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-173/15 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 6 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale C-365/15 - ex art. 267 del TFUE**

“Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all’importazione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 241 del Regolamento n. 2913/92, istitutivo di un “codice doganale comunitario”. Di questo, si considerino i seguenti articoli: l’art. 4 definisce come “dazi all’importazione” i dazi doganali dovuti al Fisco in occasione dell’importazione di merci, nel territorio dell’Unione europea, da paesi extraUE; l’art. 232 dispone che, quando i dazi non siano pagati nel termine stabilito, al Fisco spettino, oltre agli stessi, anche i relativi “interessi di mora”; per l’art. 236, il Fisco è tenuto a rimborsare i dazi all’importazione quando si constata che, quando gli sono stati corrisposti, essi non erano legalmente dovuti o lo erano per un ammontare minore di quello pagato. Detto articolo non si pronuncia circa un eventuale obbligo, in capo all’Amministrazione doganale, di rimborsare al contribuente, oltre ai dazi indebitamente pagati (in tutto o in parte), anche gli interessi sui dazi stessi; l’art. 241, invece, stabilisce che, quando l’Autorità doganale procede al rimborso dei dazi all’importazione, insieme agli eventuali interessi di mora sui medesimi, non è tenuta, da parte sua, a pagare alcun interesse sulle somme rimborsate (salve le eccezioni previste dall’ultima parte dello stesso articolo). Ora: l’art. 1 del Reg.to n. 1472/2006 impone un “dazio antidumping”, fra l’altro, anche sulle importazioni nella UE, dalla Cina, di alcuni tipi di calzature, estendendo a tale tipo di prelievo le norme sui “dazi doganali” in genere. Il caso: in circa 6 anni, un’impresa tedesca importava, nella UE, il genere di calzature indicato al già citato art. 1 del Reg. 1472/2006, per cui soggiaceva, circa tali importazioni, al predetto dazio antidumping. Con sentenza del 02/02/12, la Corte di Giustizia UE annullava parzialmente detto Reg. 1472/2006, con l’effetto di rendere illegittimo il pagamento dei dazi che, sulla base di esso, era stato eseguito dall’impresa predetta. Pertanto, l’Amministrazione doganale si trovava a dover rimborsare i dazi illegittimamente prelevati. Al riguardo, la Corte osserva che il già ricordato art. 241 del Reg. 2913/92 - il quale esclude che il rimborso dei dazi, indebitamente prelevati, obblighi la Dogana a pagare interessi sullo stesso rimborso – possa applicarsi al caso di specie. Infatti, lo stesso articolo è stato configurato con limitato riguardo alla sola ipotesi in cui la restituzione del dazio, dall’Amministrazione fiscale al contribuente, sia imputabile all’errore commesso dalle stesse Amministrazioni doganali nella liquidazione dell’importo del dazio medesimo, al momento dello sdoganamento della merce. Quindi, ove le medesime Autorità riscontrino, in seguito, che il prelievo eseguito ecceda quanto legalmente dovuto, nessun interesse deve essere pagato sul relativo rimborso. Nella fattispecie, per converso, l’obbligo del rimborso del dazio sorge, a carico del Fisco, non da un errore di conteggio da parte di quest’ultimo, ma dall’annullamento, ad opera di un giudice dell’Unione, di un Regolamento UE, per la parte in cui esso imponeva il prelievo in questione. In questa evenienza, la giurisprudenza UE (sentenze C-113/10, C-234/10), ritiene che il rimborso dei dazi, indebitamente prelevati, deve dar luogo al pagamento degli interessi sull’importo costituente oggetto di tale rimborso.

**Stato della Procedura**

In data 18 gennaio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-365/15 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



**Scheda 7 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale C- 317/15** - ex art. 267 del TFUE

"Libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'articolo 64, par. 1, del Trattato TFUE, che appone una limitazione al divieto espresso dal precedente art. 63 dello stesso TFUE. Quest'ultimo vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali tra uno Stato UE ed un altro, nonché tra Stati UE e stati estranei all'Unione (c.d. "stati terzi"). Al riguardo, il predetto art. 64 TFUE dispone, al par. 1, che sono comunque ammesse le "restrizioni" – previste dalle normative nazionali o dalla normativa UE e già in vigore alla data del 31/12/93 - ai "movimenti di capitali" tra Stati UE e stati terzi i quali comportino dati effetti, tra i quali quello relativo alla "prestazione di servizi finanziari". Ora, una norma interna dello Stato UE dei Paesi Bassi, già in vigore al 31/12/93, stabilisce che, ove l'Amministrazione fiscale constati che un'imposta non sia stata applicata, o applicata per un importo più basso del dovuto, può inviare un "avviso di rettifica fiscale" al contribuente. Ciò è normalmente consentito, all'Amministrazione stessa, entro 5 anni dalla genesi del debito di imposta. Se quest'ultima, tuttavia, concerne un "elemento imponibile" mantenuto o generato all'estero, all'Amministrazione è consentito attivarsi fino a 12 anni dall'insorgenza del debito predetto. E' evidente, pertanto, che tale normativa dei Paesi Bassi penalizza, sotto il rispetto di cui sopra, le operazioni finanziarie con l'estero rispetto a quelle interne. Il caso: ad un contribuente dei Paesi Bassi, il Fisco nazionale - contestandogli di non aver denunciato, per lungo tempo, due conti titoli posseduti presso banche degli stati extraUE, rispettivamente della Svizzera e del Lussemburgo - inviava degli avvisi di rettifica con i quali gli ingiungeva di pagare le imposte eluse. Nell'emettere tali avvisi, il Fisco sfruttava il "termine di rettifica prolungato" concesso per i valori imponibili all'estero. La Corte, al riguardo, ha chiarito che: 1) la nozione di "movimenti di capitali" si deve derivare, come vuole la giurisprudenza delle corti UE, dall'allegato I della Dir. 88/361, il quale menziona le "operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari", comprese le "operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri". Quindi, l'apertura di un "conto titoli", da parte di un residente in uno Stato UE, presso una banca stabilita in uno stato extraUE, costituisce un "movimento di capitali". Tale operazione, peraltro, si pone all'origine della prestazione, da parte della Banca, del servizio finanziario di "gestione" del deposito considerato. Pertanto, tale apertura di un "conto titoli" può ben definirsi come un movimento di capitali tra uno Stato UE (i Paesi Bassi) e stati terzi (la Svizzera ed il Lussemburgo) generante la "prestazione di servizi finanziari", ex art. 64, par. 1, del TFUE (già citato). Ora, detto articolo ammette che, in ordine a tali movimenti di capitali, continuino ad applicarsi le "restrizioni" già in vigore al 31/12/93 (vedi sopra). Sul punto, la Corte ritiene che la disciplina del "termine di rettifica prolungato" rientri nelle "restrizioni" ai "movimenti di capitali" di cui al predetto art. 64 TFUE, le quali non comprendono, infatti, solo i limiti imposti ai prestatori dei servizi finanziari connessi a tali movimenti, o inerenti alle modalità di prestazione degli stessi servizi, ma anche, come nel caso di specie, i limiti imposti all'investitore dei capitali medesimi.

**Stato della Procedura**

In data 15 febbraio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-317/15 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

## Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1 C- 54/16</b>	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Circostanze in presenza delle quali l'atto in questione può essere impugnato – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafo 3 – Legge scelta dalle parti – Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – Rilevanza	sentenza	No
<b>Scheda 2 C- 398/15</b>	Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima Direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell'accesso dei terzi a tali dati	sentenza	No
<b>Scheda 3 C- 217/15 e C-350/15</b>	Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza	sentenza	No
<b>Scheda 4 C- 682/15</b>	Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Art. 1, par. 1 – Art. 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di "prevedibile pertinenze" delle informazioni richieste – Controllo dell'Autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 51 – Attuazione del diritto dell'Unione – Art. 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'Autorità richiedente	sentenza	No
<b>Scheda 5 C- 578/16 PPU</b>	Spazio di libertà, di sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Art. 4 della Carta dei	sentenza	No

	diritti fondamentali dell'Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l'esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti ad uno Stato membro che deve procedere al trasferimento		
<b>Scheda 6 C- 283/16</b>	Regolamento (CE) n. 4/2009 – Art. 41, par. 1 – Riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Esecuzione di una decisione in uno Stato membro – Presentazione della domanda direttamente all'Autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all'Autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione	sentenza	No
<b>Scheda 7 C- 573/14</b>	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Art. 12, par. 2, lett. c) e art. 13, par. 3 – Esclusione dello status di rifugiato – Nozione di "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite – Portata – Membro dirigente di un'organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Esame individuale	sentenza	No
<b>Scheda 8 C- 544/15</b>	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi – Diniego di ammissione – Nozione di "minaccia per la sicurezza pubblica" – Discrezionalità	sentenza	No

**Scheda 1 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-54/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 13 del Reg.to n. 1346/2000/CE. Per l'art. 4, par. 1, di esso, alle "procedure di insolvenza" (come il "fallimento") aventi collegamento con più Stati della stessa UE, si deve applicare, per ogni effetto, la legge nazionale dello Stato UE ove le stesse vengono "aperte". E' sempre in base a tale legge, quindi, che si deve giudicare dell'invalidità, o dell'inopponibilità ai creditori, di un atto giuridico che il debitore (insolvente) compia sui propri beni a danno dei creditori stessi (art. 4, par. 2, lett. m): tuttavia, il summenzionato art. 13 dispone che, ove si provi che l'atto compiuto dal debitore rientra nell'applicazione della normativa di uno Stato UE diverso dal primo e che, per tale normativa, l'atto stesso risulta "non impugnabile con alcun mezzo", il medesimo atto rimanga inattuabile dai creditori, anche se la legge dello "Stato UE di apertura" prevede il contrario. Quanto, poi, ai "contratti" dotati di attinenza con gli ordinamenti interni di più Stati, l'art. 3, par. 1, della Convenzione di Roma del 1980 e l'art. 3 del Reg.to n. 593/2008/CE dispongono che debba applicarsi loro la "normativa scelta dalle parti". Il caso: le società Vilnus e Mediterranea concludevano un contratto per il trasporto di merci su navi, ad esecuzione del quale la Vilnus corrispondeva alla Mediterranea diversi pagamenti, nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione del "fallimento" di essa Vilnus. Con apposita clausola, le parti sottoponevano il contratto predetto alla legge britannica. Poiché era in Italia che si "apriva" la procedura di fallimento, ad essa si applicava la legge italiana (v. sopra), la quale, sancendo l'impugnabilità dei pagamenti eseguiti dal fallito nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione stessa di fallimento (art. 67 L.F.), decretava l'impugnabilità anche dei pagamenti effettuati dalla Vilnus. La Mediterranea, tuttavia, sosteneva che, essendo il contratto (all'origine di tali pagamenti) assoggettato alla legge UK per volontà delle parti, anche i pagamenti suddetti, per il già citato art. 13 del Reg. n. 1346/2000/CE, fossero non impugnabili, essendo tali per la legge britannica. Tuttavia, la Mediterranea sollevava detta eccezione, nell'ambito della procedura di insolvenza espletata in Italia, fuori dei termini consentiti dalla normativa processuale italiana. Alla Corte UE si domandava se, nella fattispecie, la tardività o meno dell'eccezione ex art. 13 del Reg. n. 1346/2000/CE dovesse valutarsi in base alla legge processuale dell'Italia (la cui legge sostanziale regolava il fallimento) o in base a quella del Regno Unito (la cui legge sostanziale regolava il contratto di nolo): essa Corte ha chiarito che, avendo il suddetto art. 13 taciuto del tutto circa la normativa "processuale" applicabile alla fattispecie da esso disciplinata, si debbano applicare le regole processuali dello Stato UE in cui si svolge la procedura di insolvenza (nel caso di specie, pertanto, doveva applicarsi la legislazione processuale italiana). Ciò, a condizione che la legge processuale di tale Stato non renda troppo difficile avvalersi della fattispecie prevista dall'ordinamento UE (che, in questo caso, è l'eccezione di cui all'art. 13), nè renda la fattispecie UE medesima più difficilmente accessibile di una, istituita dal diritto interno, oggettivamente omogenea ad essa.

**Stato della Procedura**

L'8 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 54/16 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-398/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) gli artt. 2 e 3 della Dir. 68/151/CEE, i quali stabiliscono che in ciascuno Stato UE venga data pubblicità, in appositi registri, ai profili più rilevanti inerenti alla vita delle società "di capitali", inclusa la circostanza della loro avvenuta "liquidazione" e successiva "cancellazione" dai registri stessi; B) alcune disposizioni della Dir. 95/46/CE, la quale, onde tutelare il diritto delle persone fisiche alla "riservatezza", sottopone a diversi vincoli il "trattamento" (cioè l'assoggettamento a "qualsiasi operazione") dei "dati personali" (che consistono in "qualsiasi" informazione inerente a una persona "fisica", comprese, quindi, quelle relative alle attività economiche di questa). Tale Direttiva, pertanto, dispone: 1) agli artt. 6 e 7, che le operazioni di "trattamento" dei dati in questione (compresa la loro "conservazione") siano ammesse solo in vista del conseguimento di finalità "legittime" e solo per il tempo necessario a tale conseguimento, dovendo essere esplicitate, inoltre, solo da soggetti che vi sono tenuti da un obbligo legale, o che devono necessariamente ricorrervi per l'attuazione di un compito di interesse pubblico o di un pubblico potere, di cui sono titolari; 2) all'art. 12, che la persona, cui i dati si riferiscono, può, ove il trattamento in questione non rispetti i predetti requisiti, pretendere, tra l'altro, la limitazione dell'accessibilità, da parte del pubblico, ai dati medesimi, nonché la loro cancellazione; 3) all'art. 14, che la stessa persona disponga del potere, anche se il trattamento sia conforme alle predette prescrizioni, di opporsi ad esso in qualsiasi momento, in ragione di "*motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare*". In Italia (art. 2188 c.c. e art. 8, par. fi 1 e 2 della L. n. 580/1993), le informazioni più salienti, circa le società di capitali, vanno iscritte nei Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio. Il caso: l'amministratore unico di una società immobiliare lamentava che, dal fatto per cui dal locale Registro delle Imprese risultava che egli aveva già ricoperto, in passato, lo stesso ruolo presso un'altra società dichiarata fallita e quindi cancellata dallo stesso Registro, derivasse un'ingiusta pubblicità negativa per l'attuale società che egli gestiva: pertanto chiedeva un limite all'accessibilità di tali informazioni. Sul punto, la Corte UE ha precisato che: A) è certo che la rilevazione e conservazione, nei Registri delle Imprese, dei dati concernenti una società di capitali, costituisce un'ipotesi di "trattamento" di "dati personali", come tale soggetta alla succitata Dir. 95/46; B) tale trattamento è legittimo in forza dell'art. 7 della stessa Dir. 95/46, poichè finalizzato all'esercizio dei "pubblici poteri" da parte delle Camere di Commercio; C) tuttavia, dalla combinazione degli artt. 6, 12 e 14 della succitata Dir. 95/46, si deriva che la "messa a disposizione del pubblico" di tali registrazioni (che è una forma di "trattamento") possa essere, da parte dei giudici nazionali e valutando caso per caso, legittimamente limitata, sempre che sussistano interessi preminenti e legittimi della persona in qualche modo interessata dalle registrazioni in parola e che, inoltre, sia decorso un periodo abbastanza lungo dallo scioglimento della società cui i dati attengono.

**Stato della Procedura**

Il 9 marzo 2017 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C- 398/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

**Scheda 3 – Giustizia****Rinvii pregiudiziali n. ri C- 217/15 e C-350/15** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2 e 273"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 50 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (la "Carta") e l'art. 4 del Prot.lo n. 7 alla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (la "CEDU"). Tali norme sanciscono il principio fondamentale del "ne bis in idem", per il quale nessuno può, per un reato, essere perseguito o condannato qualora lo stesso soggetto sia già stato, precedentemente e definitivamente, condannato o assolto per il medesimo reato. Ora: la Dir. 2006/112/CE applica l'imposta, denominata IVA, ai soggetti che, nell'esercizio della propria attività economica, in favore di altri cedano "beni" o prestino "servizi" dietro corrispettivo. L'effettività della riscossione dell'IVA è di rilevante interesse per l'Unione europea, cui spetta una quota del gettito di tale imposta. In Italia, per l'art. 13, par. 1, del D. Lgs. 471/1997, una sanzione pecuniaria colpisce il contribuente che non esegua i versamenti dell'IVA alle scadenze prescritte (sanzione del 30% dell'importo non versato). D'altra parte, l'art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000, estendendo la portata dell'art. 10 bis dello stesso testo, assoggetta ad una sanzione "detentiva" da 6 mesi a 2 anni quanti, oltre una data cifra, non eseguano i versamenti dell'IVA dovuta annualmente. Il caso: due legali rappresentanti di società omettevano di versare l'IVA annuale, dovuta da tali enti per alcuni periodi di imposta. Pertanto, le società in questione venivano assoggettate alla sanzione pecuniaria ex art. 13, par. 1, del D.Lgs. 471/1997 (sopra). Quindi, per lo stesso fatto, detti amministratori erano stati rinviati a giudizio penale per il reato ex art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000 in combinazione con l'art. 10 bis dello stesso (sopra). Si chiedeva dunque alla Corte UE se tali circostanze non contrastassero con il principio del "ne bis in idem", di cui alla "Carta" e alla "CEDU" sopra citate. Al riguardo, la Corte UE ha asserito: 1) di non poter interpretare le norme CEDU, non essendo stata quest'ultima formalmente integrata nell'ordinamento giuridico UE; 2) che le norme della "Carta", inclusa quella inerente al "ne bis in idem", si applicano alle fattispecie nazionali solo se queste rientrano nella sfera di applicazione del diritto UE (art. 51 della Carta medesima); 3) che la fondamentale importanza, per la UE, dell'effettiva riscossione dell'IVA, attrae la disciplina italiana in materia - segnatamente quella che sanziona il mancato pagamento dell'imposta - nel campo di applicazione del diritto UE e, di conseguenza, dei diritti fondamentali di cui alla Carta stessa; 4) che, purtuttavia, nella fattispecie in esame difetta uno dei presupposti per l'applicazione del principio in parola. Infatti, dall'art. 50 della suddetta "Carta", si evince che non è consentito perseguire penalmente, per un reato, lo "stesso" soggetto già definitivamente giudicato per il medesimo reato. Nel caso di specie, la prima sentenza aveva definitivamente condannato e sanzionato, per il fatto dell'evasione, le due società di cui sopra. In seguito, invece, venivano penalmente perseguiti, sia pure per lo stesso fatto, due soggetti ontologicamente e giuridicamente distinti da tali enti, cioè i due amministratori degli stessi.

**Stato della Procedura**

Il 5/04/2017 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C- 217/15 e C-350/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

**Scheda 4 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-682/15 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Art. 1, par. 1”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

Un giudice lussemburghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 1 e 5 della Direttiva 2011/16/UE, la quale intende rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati dell'Unione europea in materia fiscale. Per il succitato art. 5 di tale Direttiva, quando l'Autorità di uno Stato UE viene richiesta, da quella di un altro Stato UE, di fornire le informazioni che il già citato art. 1 della stessa Direttiva indica come “prevedibilmente pertinenti”, la prima Autorità deve di regola (salve le limitate eccezioni di cui all'art. 17), ottemperare a tale richiesta (anche acquisendo le informazioni stesse da un terzo “detentore”). Ora, la normativa interna del Lussemburgo (Stato UE) assoggetta il “detentore” (pubblico o privato) delle informazioni - richieste allo stesso Lussemburgo da un altro Stato UE - ad un'elevata sanzione pecuniaria, ove si rifiuti di fornire le informazioni in parola all'Autorità lussemburghese che, nello specifico, sia stata interpellata. Il caso: l'Amministrazione fiscale francese chiedeva, a quella lussemburghese, informazioni circa una società con sede nel Lussemburgo, la quale risultava azionista di un'altra con sede in Francia. La società lussemburghese, interpellata di riflesso dal Fisco nazionale, si rifiutava di comunicare alcuni dei dati richiesti, in quanto non “prevedibilmente pertinenti” agli scopi fiscali perseguiti dal Fisco francese nella fattispecie. Sulla vicenda, la Corte UE ha fatto riferimento alla “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (CEDU), le cui norme si applicano, negli Stati UE, solo nei settori soggetti a norme nazionali che diano attuazione al diritto dell'Unione (art. 51 CEDU). Per la Corte, quindi, tali norme CEDU si applicano anche al caso di specie, in quanto le già indicate norme nazionali del Lussemburgo - che comminano sanzioni pecuniarie al detentore delle informazioni richieste ai sensi della predetta Dir. 2011/16/UE, il quale rifiuti la loro trasmissione - sono funzionali a corroborare l'applicazione della predetta Direttiva e quindi costituiscono “attuazione” della stessa (cioè del diritto dell'Unione). Ora, l'art. 47 di essa CEDU (applicabile al caso di specie) stabilisce che, ad ogni individuo, gli ordinamenti nazionali degli Stati UE debbano consentire di adire, effettivamente, le vie giudiziali contro le violazioni ai diritti e alle libertà, attribuiti allo stesso individuo dall'ordinamento dell'Unione. Al riguardo, è stato ribadito più volte che l'ordinamento UE attribuisce, alle persone, il “diritto” ad essere tutelate contro le interferenze arbitrarie della pubblica Autorità nella loro vita privata. Ora, la Corte ritiene che la richiesta di informazioni rivolta alla società lussemburghese, ove non sorretta - secondo quanto sostiene la società stessa - dalla condizione di legittimità rappresentata dalla “prevedibile pertinenza” di tali dati allo scopo fiscale perseguito dallo Stato richiedente, costituisca un'arbitraria interferenza del Pubblico nella sfera privata dell'ente in oggetto, per cui verrebbe lesa il diritto delle persone (giuridiche, in tal caso) ad essere tutelate circa la sfera predetta. Pertanto, la società lussemburghese, come persona arbitrariamente lesa in un diritto tutelato dall'ordinamento UE, deve ottenere, per l'art. 47 CEDU, il diritto a fare effettivamente ricorso contro tale violazione.

**Stato della Procedura**

Il 16 maggio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C - 682/15, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio